

LA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEGLI ETF

Quesito n.49 del 26.02.2015

DOMANDA:

“1 - I guadagni derivanti da cedole e plusvalenze tra vendita e acquisto di un etf vanno dichiarati nel 730?? 2 - quando faccio la richiesta per l'assegno famigliari a carico vanno indicati redditi diversi come quelli derivanti da plusvalenze e cedole?? Grazie.”

* * *

RISPOSTA:

Gentile visitatore, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito e per la fiducia riposta in me.

Con riferimento al primo dei suoi due quesiti, va premesso che il Decreto Legislativo 44/2014 ha modificato il trattamento fiscale dei proventi derivanti dagli Etf.

Per effetto di tale modifica, a far data dal 09 Aprile 2014, tutti i profitti (capital gain) derivanti dagli investimenti in Etf sono considerati “**redditi di capitale**”, mentre le perdite (minusvalenze) costituiscono “redditi diversi”. Da suddetta data per calcolare l'importo soggetto alla tassazione si guarda solo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dell'Etf, indipendentemente quindi dal valore del NAV dell'Etf stesso che non risulta quindi più rilevante ai fini fiscali.

Per i dividendi da Etf, invece, nulla è cambiato in quanto continuano ad essere considerati “redditi di capitale”.

Con questa nuova modalità di tassazione viene, a differenza di quanto avveniva in passato, esclusa la possibilità di compensare le minusvalenze con le plusvalenze derivanti dalle operazioni di cessione dal momento che, come suddetto, le plusvalenze producono redditi di natura diversa da quelli prodotti dalle minusvalenze.

Dopo aver fatto suddetta premessa, si può evidenziare che il regime fiscale applicato a queste tipologie di reddito varia a seconda della natura degli Etf, che possono essere distinti tra **Etf armonizzati ossia tutti quelli quotati sulla Borsa Italiana** (conformi alle direttive comunitarie) **ed Etf di diritto estero non armonizzati** (non conformi alle direttive comunitarie).

Etf armonizzati

Per gli Etf armonizzati dal 1 luglio 2014 è prevista una ritenuta del **26% che verrà applicata direttamente dall'intermediario (la banca o Sim)** a titolo di ritenuta d'imposta e pertanto non vanno indicati in dichiarazione dei redditi.

ETF di diritto estero non armonizzati

In questo caso i proventi di capitale concorrono a formare il reddito imponibile del sottoscrittore e sono assoggettati alla **tassazione progressiva IRPEF**.

In particolare l'intermediario applicherà ai redditi da capitale una ritenuta a titolo di acconto del 26%, ma tali redditi dovranno essere indicati

LA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEGLI ETF

Quesito n.49 del 26.02.2015

in sede di dichiarazione dei redditi e saranno quindi soggetti ad una aliquota marginale sul reddito salvo la possibilità per il contribuente di scomputare dall'imposta lorda le ritenute che gli sono state trattenute a titolo d'acconto.

Con riferimento al secondo dei suoi quesiti, va rammentato che il reddito familiare, così come indicato nella guida INPS sull'assegno familiare, è costituito dalla somma dei redditi annui complessivi dei componenti il nucleo familiare assoggettabili all'IRPEF, dei redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli **soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** o ad imposta sostitutiva, qualora il loro importo complessivo sia superiore al limite annuo indicato dalla Legge e che è riportato nell'allegato alla guida stessa.

La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti.

Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo orientamento ed analizza fattispecie di carattere generico. In conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La prego altresì di tenere in debito conto che l'elaborazione del quesito, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, ai quali esporre la propria fattispecie e chiedere le opportune indicazioni.

(risposta del 26.02.2015)